

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----
TITOLO I: DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO -----
Art.1) - DENOMINAZIONE -----
E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: -----
----- "AP S.R.L." -----
Art.2) - SEDE -----
2.1 La società ha sede legale in Cremona. -----
2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Il Trasferimento della sede sociale anche nell'ambito del Comune di cui sopra è di competenza dell'Assemblea, secondo le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale. -----
Art.3) - DURATA -----
La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata per decisione dei soci. -----
Art.4)- OGGETTO -----
4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività: -----
servizi agli Ordini e ai Collegi Professionali e alle loro articolazioni regionali e nazionali soci o ad altri enti pubblici per il funzionamento delle loro strutture materiali e logistiche, per la messa a disposizione di locali, per la piccola manutenzione e pulizia dei locali, per le attività di segreteria, nonché di segreteria di associazioni, enti e associazioni, enti e consorzi ai quali partecipino gli enti soci , per le attività di reception e centralino, per il supporto agli enti nell'erogazione dei servizi ai propri iscritti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, per la gestione degli archivi. -----
4.2 La Società ha inoltre a oggetto la promozione, organizzazione, gestione e attuazione di progetti e interventi di supporto all'oggetto della professione verso tutti gli iscritti agli Ordini, Collegi Professionali e enti pubblici soci, ed in particolare: -----
a) l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze ed eventi di interesse per le professioni di riferimento degli enti soci, nonché di qualsiasi altro tipo di manifestazione, esposizione o evento che sia comunque complementare, connesso, collaterale o accessorio a congressi, convegni, conferenze ed eventi organizzati dalla Società. Nella predetta attività di organizzazione deve ritenersi inclusa anche l'attività di -----
fornitura di tutti i servizi inerenti l'organizzazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, tutti i servizi ---- correlati all'ospitalità dei partecipanti, la raccolta pubblicitaria e la conclusione di rapporti di sponsorizzazione, la pubblicazione di programmi, cataloghi, periodici, o stampati, esclusa l'edizione di quotidiani. ----
b) l'ideazione, la elaborazione, l'implementazione, l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, la gestione, la

manutenzione - comprensiva di assistenza tecnica - di soluzioni digitali, anche di proprietà degli enti soci, realizzate internamente o tramite terzi qualificati, in grado di erogare servizi per l'esercizio e la gestione di funzioni e attività degli enti soci; -----

c) la diffusione, la promozione e il supporto nell'adozione e scelta di soluzioni digitali, quali ad esempio l'Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale, la realtà aumentata, le blockchains, rispetto alle necessità degli enti soci -----

d) attività di formazione sia in aula che online sia sincrona che asincrona con lezioni, visite sul campo e/o stage afferenti i settori propri degli enti soci, -----

La Società ha altresì a oggetto lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto degli enti soci. -----

4.3 La Società potrà altresì svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui ai precedenti punti, che siano connessi alle proprie competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente. -----

La Società potrà provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente. A fronte di specifiche deliberazioni di Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali, la società potrà essere affidataria di altri servizi pubblici e di attività strumentali nel rispetto della normativa vigente. -----

4.4 La Società può compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini. La Società potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purchè ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale. E' esclusa la raccolta del pubblico risparmio e l'attività professionale riservata. -

4.5 La Società opera nel rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti di forniture, servizi, lavori e di selezione del personale, sulla base delle disposizioni di legge vigenti per le società in house providing. -----

4.6 Oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società, o comunque il diverso limite di legge, deve essere effettuato con riferimento alle attività strumentali oggetto di affidamento diretto ed in generale ai compiti alla stessa affidati dagli Ordini e Collegi Professionali, Federazioni Regionali, Consigli/Federazioni Nazionali soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è



consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. -----

Art.5) - DOMICILIO DEI SOCI -----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere dei soci comunicare alla società anche l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo e-mail, salvo che gli stessi risultino dal registro delle Imprese. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione. -----

ART.6) - CAPITALE -----

6.1 Il capitale sociale è di euro 182.000,00 (centottantaduemila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. -----

6.2 Possono detenere partecipazioni esclusivamente Ordini e Collegi Professionali, Federazioni di Ordini o Collegi o altri Enti pubblici che affidino alla Società le attività strumentali di cui all'art 4 di propria competenza. -----

Gli Ordini, i Collegi Professionali e gli eventuali altri enti pubblici soci, a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio e di ogni altro atto di loro competenza, esercitano sulla Società - in particolare: congiuntamente sullo svolgimento societario e singolarmente sulle attività strumentali di propria competenza - la programmazione ed il controllo della gestione che esercitano su un proprio ufficio; la Società informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati societari ed alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; i temi di cui sopra sono oggetto di rendicontazione nelle relazioni accompagnatorie al bilancio di esercizio -----

6.3 Il capitale potrà essere aumentato dall'assemblea a pagamento o a titolo gratuito oppure ridotto nei casi ammessi dalla legge -----

6.4 In sede di aumento del capitale a pagamento (con esclusione del caso di cui all'art. 2482 ter), le quote di nuova emissione possono essere offerte a terzi (purché aventi i requisiti di cui al precedente art. 6.2), fatto salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno acconsentito alla decisione. -----

6.5 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi dell'art. 2464. -----

6.6 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito dei documenti previsti dall'art.2482 bis. del codice civile qualora consti il consenso unanime di tutti i soci: detto consenso deve

risultare dal verbale della decisione. -----

Art.7) - FINANZIAMENTI DEI SOCI -----

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario. -----

Art.8) - TITOLARITA'- TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI -----

Le quote potranno essere intestate soltanto ad Ordini e Collegi Professionali o enti pubblici aventi i requisiti di cui al precedente art. 6.2. -----

Il trasferimento delle quote per qualsiasi ragione o causa, nonché la sottoscrizione di capitale sociale in sede di aumento dello stesso potranno, pertanto, aver luogo solo a favore di soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 6.2. -----

Il trasferimento non ha effetto verso la Società se non risulta dal Registro delle Imprese. -----

Art.9) - RECESSO -----

9.1 Nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge, spetta ai soci il diritto di recesso. Si precisa che non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote -----

9.2 Il recesso si esercita secondo le modalità dettate dall'art. 2437 bis c.c. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. -----

9.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 del c.c. -----

9.4 Gli Ordini, i Collegi Professionali e gli altri enti pubblici soci hanno inoltre il diritto di recesso disposto dall'art 24 c 5 D.Lgs 175/2016: detto recesso è esercitato nei modi e nei termini di legge. -----

Art.10) - ESCLUSIONE -----

Non sono previste specifiche cause di esclusione. -----

Art. 11) - DECISIONE DEI SOCI -----

I soci decidono nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto con modalità collegiale di cui ai successivi art. 12 e 13. -----

L'assemblea delibera in merito a: -----

a) l'approvazione del bilancio di esercizio annuale e la distribuzione degli utili; l'approvazione della situazione reddituale e patrimoniale al 30 Giugno di ciascun anno; -----

b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, nel rispetto della normativa vigente in materia; -----

c) la nomina dell'organo di controllo collegiale (Collegio Sindacale) e del suo presidente, o del sindaco unico, o del revisore legale dei conti; -----

d) la determinazione dei compensi dei soggetti di cui sopra sub c), nel rispetto della normativa vigente; -----

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; --

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale e / o una modifica dei diritti dei soci; -----

g) la ratifica dell'approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento di quanto all'art 4 da parte degli Enti soci, deliberata dall'organo amministrativo; -----

h) l'approvazione, entro il 30 Novembre di ogni anno, dei piani triennali e del budget annuale (reddituale, patrimoniale, finanziario), su proposta dell'organo amministrativo, con l'indicazione degli obiettivi degli enti soci, da perseguire a mezzo della società in house providing, eventualmente anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; -----

i) le eventuali variazioni dei piani e / o del budget di cui alla precedente lettera h); -----

l) l'avvio delle procedure di appalto e di affidamento di consulenze/collaborazioni di ammontare superiore al valore contrattuale di euro 40.000,00 (quaranta/00); -----

m) la definizione dell'organigramma della Società, la decisione di assunzione del personale dipendente, nonché in materia di indirizzi per l'assetto organizzativo della Società; -----

n) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili; -----

o) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda; -----

p) l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società; -----

q) l'emissione di titoli di debito ex art 2483 C C; -----

r) la nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo; -----

s) il consenso all'Amministratore di cui al successivo art.14.6; -----

t) lo scioglimento anticipato della Società -----

ed inoltre tutte le altre materie di competenza dell'Assemblea ai sensi di legge o del presente statuto. ----

Art. 12) - Assemblea - Convocazione - intervento - Presidenza

12.1 L'assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. -----

12.2 Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con avviso dariceversi almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo di lettera raccomandata anche a mano o messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova

dell'avvenuta ricezione. Nel caso si rendesse necessario procedere ad una convocazione d'urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni. -----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. -----

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio. -

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi ammessi dalla legge, detta Assemblea per l'approvazione del bilancio può venire convocata entro il maggior termine di centottanta giorni. -----

12.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco unico o i membri effettivi dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

12.4 Possono intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese salvo i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto: il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Ogni socio è rappresentato in assemblea dal presidente pro tempore o da altro consigliere dell'ente socio, munito di specifica delega in tal senso. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea anche da altro socio, con specifica delega in tal senso, salvi eventuali limiti di legge. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea. -----

12.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

12.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (in mancanza del primo) o dall'Amministratore Unico. -----

In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dai soci intervenuti. ----

Il presidente è assistito da un segretario designato dalla assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio che verrà scelto dal Presidente. -----

13. Assemblea - Quorum costitutivi e deliberativi -----

13.1 L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -----

13.2 E' invece necessaria in prima convocazione la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti dei soci come risultano iscritti al Registro delle Imprese e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi dei soci iscritti al Registro delle Imprese e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, per -----

* la modifica dell'oggetto sociale; -----

* decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

* decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi -----

dell'art. 2487 primo comma c.c. -----

* per tutte le altre deliberazioni che comportano modificazioni dello statuto sociale (ivi compresa la fusione e la scissione della società) -----

* la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, nel ri-spetto della normativa vigente in materia; -----

* la nomina dell'organo di controllo collegiale (Collegio Sindacale) e del suo presidente, o del sindaco unico, o del revisore legale dei conti; -----

* la determinazione dei compensi dell'organo di controllo o

del revisore legale, nel rispetto della normativa vigente; --

- * la ratifica della approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento di quanto all'art 4 da parte degli Enti soci, su proposta dell'organo amministrativo; -----
- * l'approvazione, entro il 30 Novembre di ogni anno, dei piani triennali e del budget annuale (reddituale, patrimoniale, finanziario), su proposta dell'organo amministrativo, con l'indicazione degli obiettivi degli Ordini Professionali soci, da perseguire a mezzo della società in house providing, eventualmente anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; -----
- * le eventuali variazioni dei piani e / o del budget di cui alla precedente lettera h); -----
- * l'avvio delle procedure di appalto e di affidamento di consulenze / collaborazioni di ammontare superiore al valore contrattuale di euro 40.000,00 (quarantamila/00); -----
- * la definizione dell'organigramma della Società, la decisione di assunzione del personale dipendente, nonché in materia di indirizzi per l'assetto organizzativo della Società; -----
- * l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di beni immobili; -----
- * l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di rami d'azienda; -----
- * l'acquisto, l'alienazione, il conferimento di partecipazioni in altre Società; -----
- * la nomina del Direttore Generale, su proposta dell'organo amministrativo; -----

13.3 Sono fatte salve le maggioranze previste da norme inderogabili o da specifiche disposizioni del presente statuto. -----

Art.14) - AMMINISTRAZIONE -----

14.1 La società, nata quale società in house pluripartecipata, è amministrata, secondo quanto stabilirà di volta in volta l'assemblea al momento della nomina, da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri. -----

I candidati a far parte del Consiglio di Amministrazione devono essere Presidenti o consiglieri degli enti soci ovvero delegati dai Presidenti degli enti soci, purché iscritti all'ente socio delegante, salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 11 del d.lgs. n. 175/2016. -----

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione. -----

14.2 I membri dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo indicato nell'atto di nomina comunque non superiore ai tre esercizi e non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi. -----

I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica fino alla fine del periodo indicato nell'atto di nomina.

Decadono per fine del mandato ricevuto dall'assemblea della società e nei casi previsti dalla legge. -----

I membri dell'organo di amministrazione delegati dai Presidenti degli enti soci, oltre che per le cause sopra indicate, decadono se, a seguito di elezioni con insediamento di un nuovo consiglio direttivo dell'ente socio delegante, il neo eletto Presidente dell'ente delegante non confermi la delega. -----

Nella nomina dell'organo di amministrazione, si dovrà tener conto del rispetto della parità di genere, nella misura indicata dalle vigenti disposizioni di legge in materia. ----

14.3 I membri dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. Non possono ricoprire cariche di Amministratore, oltre che di Direttore Generale, coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente. -----

14.4 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. -----

Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. -----

14.5 L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società ad eccezione dei poteri riservati all'assemblea, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea: con decisione dei soci, tuttavia, al momento della nomina o anche successivamente, potranno essere fissate limitazioni ulteriori ai poteri dell'organo amministrativo. -----

L'organo amministrativo approva e trasmette, entro sessanta giorni dalla fine di ogni semestre, un report relativo all'andamento gestionale del semestre precedente ed agli eventuali scostamenti rispetto agli strumenti di programmazione di cui all'art 11 lettera h). -----

14.6 L'organo amministrativo può altresì nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. -----

14.7 L'amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. -----

Art.15) - FIRMA E RAPPRESENTANZA -----

15.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spettano:

- all'amministratore unico; -----
- in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al

Presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori nei limiti e con le modalità di firma eventualmente determinate all'atto della nomina. -----

15.2 Con riferimento all'art 11 c 6 DLgs 18 Dicembre 1997 n 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società. -----

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art 5 c 3 D.Lgs. n 472 / 1997. -----

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. -----

Art.16) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e può nominare un segretario. -----

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, tutti gli amministratori decadranno dall'ufficio se per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne assume la carica il Vice Presidente ove nominato. In caso contrario il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l'assemblea, elegge fra i suoi membri il nuovo Presidente. -----

16.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, sono assunte in forma collegiale. -----

16.3 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, sia nella sede della società, sia altrove, purché in Cremona dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da almeno altri due membri con avviso raccomandato o comunicazione con posta elettronica certificata da spedirsi almeno otto giorni prima



dell'adunanza a ciascun amministratore e, qualora necessario, al sindaco unico o a tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominati, o, nei casi di urgenza, con telegramma o posta elettronica certificata, dariceversi almeno 24 ore prima. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche se non formalmente convocate, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi dell'Organo di Controllo, se nominato. -----

16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, secondo le procedure dettate dall'art. 12 in tema di assemblea, in quanto compatibili. -----

16.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio riunitosi in forma collegiale si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la deliberazione che ha ricevuto il voto dell'Amministratore che presiede l'Assemblea. -----

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere inviate entro 20 giorni a tutti i soci della società. -----

art. 17) DIRETTORE GENERALE -----

17.1 Può essere nominato il Direttore generale esterno al consiglio di amministrazione; la nomina, su proposta dell'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione, è di competenza dell'Assemblea, che stabilisce con propria deliberazione le relative competenze ed il compenso, nel rispetto della normativa vigente. -----

Nel caso di mancata nomina del Direttore generale, le relative funzioni verranno svolte dall'Amministratore unico o da componente del Consiglio di Amministrazione come da specifica delega assembleare. -----

17.2 Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale; ai sensi dell'art 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati. -----

17.3 In caso di attribuzione delle funzioni ad un componente del Consiglio di Amministrazione, la decisione verrà assunta dall'Assemblea, che ne determinerà anche i poteri. Il tutto nei limiti dell'art. 11 comma 9 lettera a) del d.lgs. n. 175/2016 per quanto attiene l'attribuzione delle eventuali deleghe. Per detta funzione non è in ogni caso previsto alcun compenso. -----

17.4 E' fatto divieto al direttore di utilizzare in alcun modo il nome dei singoli soci, se non previa autorizzazione espressa dei soci stessi. -----

Art.18) - ORGANO DI CONTROLLO (SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE) -----

18.1 La società è dotata di un organo di controllo o di un revisore, a seconda della decisione dell'assemblea, salvo che per legge sia necessaria la nomina di entrambe. -----

18.2 L'organo di controllo è composto da un solo membro, salvo nei casi in cui per legge o per volontà dell'assemblea venga nominato un Collegio, costituito e funzionante secondo le norme previste nelle s.p.a. per il Collegio Sindacale. Nel caso di organo collegiale, la nomina dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di nomina dell'organo e di quote di genere. -----

18.3 Quale revisore legale può essere nominata una persona fisica o una società di revisione, purché dotate dei necessari requisiti di legge. -----

18.4 Nei casi in cui sia consentito dalla legge, l'assemblea potrà al momento della nomina attribuire all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti. -----

18.5 I soggetti nominati dovranno avere i requisiti previsti dalla legge. L'Assemblea determina i loro compensi, nei limiti della legge. -----

Art.19) - BILANCIO ED UTILI -----

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno. -----

19.2 Contestualmente al bilancio di esercizio, l'Assemblea approva la relazione annuale sul governo societario, che dà conto delle attività di prevenzione del rischio di crisi aziendale, come da programmi di valutazione alla cui redazione la società è obbligata, e delle altre tematiche di cui all'art 6 c 3 DLgs 175 / 2016. -----

19.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedottone il 5% per la formazione della riserva legale fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale e gli altri accantonamenti di legge, salvo diversa determinazione dell'assemblea, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale. -----
I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni si prescrivono a favore della società e verranno assegnati alla riserva. -----

Art.20) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso, nei limiti di legge. -

Art.21) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Qualunque controversia che dovesse sorgere fra i soci, fra i soci e la società, anche se promosse da liquidatori, anche se non soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà di competenza del Tribunale competente territorialmente una volta esperito con



esito negativo un tentativo di conciliazione avanti
l'organismo costituito presso la Camera di Commercio di
Cremona Mantova Pavia. -----

Art.22) - RINVIO ALLE LEGGI -----

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni
in materia di società in house, società partecipate da enti
pubblici, società a responsabilità limitata e, in mancanza,
a quelle dettate per le società per azioni. -----

Ogni rinvio alla legge previsto nel presente statuto è da
intendersi riferito alla legge in vigore al momento
dell'adozione dello statuto stesso, fatto salvo il rispetto
di eventuali nuove norme inderogabili. -----

Art. 23) - NORMA TRANSITORIA -----

23.1 La Società nasce dalla trasformazione dell'Associazione
Professionisti della Provincia di Cremona e conserva tutti i
diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e
subentra, pertanto, nella gestione di tutte le attività ed
in tutti i rapporti attivi e passivi di detta Associazione. -

23.2 Il personale in servizio presso l'Associazione
Professionisti della Provincia di Cremona alla data della
trasformazione passa alle dipendenze di AP S.R.L.,
conservando il trattamento normativo ed economico acquisiti. -

23.3 Il Direttore Generale dell'Associazione Professionisti
della Provincia di Cremona assume le funzioni di Direttore
Generale di AP S.R.L., conservando lo stato giuridico ed il
trattamento economico acquisiti. -----

